

Roma, 13 gennaio 2025

Circolare n. 15/2025

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Trasporto intermodale – Le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 – Legge 30.12.2024, n.207, su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2024.

Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per il settore contenute nella Legge di Bilancio 2025 relativamente ai tributi, ai finanziamenti pubblici e al trasporto merci.

Misure di sostegno al reddito – IRPEF e cuneo fiscale (art.1 c.2-13) – È stato confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale attraverso il riconoscimento di un *bonus* per i redditi fino a 20.000 euro e l'applicazione di una detrazione fiscale per i redditi da 20.000 a 32.000 euro e di un *decalage* per i redditi fino a 40.000 euro; è stata altresì resa strutturale la riduzione da 4 a 3 delle aliquote IRPEF: 23 per cento fino a 28mila euro, 35 per cento tra 28.000 e 50.000 euro e 43 per cento oltre i 50.000 euro; per tali interventi è stata prevista una autorizzazione di spesa di oltre 17 miliardi di euro.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1 c.30) – È stata confermata e resa strutturale la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla data del 30 novembre. L'imposta sostitutiva dovuta passa dal 16 al 18%.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 1 c. 31-36) – È stata confermata la possibilità di portare fuori dalle società gli immobili diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa, beneficiando di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, nonché di una riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Nello specifico, le società commerciali che:

- assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025;
- hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025;
- versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Fiscalità auto aziendali (art.1 c.48) – È stata prevista una rimodulazione del trattamento fiscale e previdenziale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti: per tali veicoli assegnati dopo l'1 gennaio 2025 sono state modificate le percentuali in base alle quali viene determinato il reddito imponibile che si applicano alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI,

prevedendo una percentuale unica del 50 per cento che si riduce al 20 per cento in caso di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli a batteria esclusivamente elettrici (in precedenza erano previste quattro percentuali che crescevano proporzionalmente all'aumento delle emissioni di CO₂ dei veicoli).

Deducibilità spese di rappresentanza (art.1 c.81-86) – È stato previsto che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 le imprese potranno dedurre fiscalmente (ai fini IRES e IRAP) le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, oltreché di rappresentanza dei propri dipendenti, a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti con strumenti di pagamento tracciabili; analogamente i rimborsi relativi alle suddette spese non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente solo se saranno effettuati con le modalità tracciabili.

Riduzione imposta applicata ai premi di produttività dei lavoratori (art.1 c.385) – Così come avvenuto per l'ultimo biennio, è stata confermata anche per gli anni dal 2025 al 2027 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato; come è noto, tale defiscalizzazione è stata introdotta dalla *Legge di Stabilità 2016* (art.1 c.182 L.n.208/2015).

Misure fiscali per il welfare aziendale (art.1 c.390) – Così come disposto per il 2024, è stato confermato che anche per i periodi di imposta dal 2025 al 2027 derogando ai limiti di cui all'art.51 c.3 del TUIR il tetto di esenzione dei *fringe benefit* aziendali che non concorrono a formare il reddito (beni ceduti, servizi prestati nonché somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa) sia incrementato a 1.000 euro per lavoratori dipendenti e che tale limite sia elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati) che dichiarino al proprio datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Proroga maggiorazione della deduzione per nuove assunzioni (art.1 c.399-400) – È stata prorogata anche per il triennio 2025-2027 la maggiorazione del 20 per cento del costo del lavoro in deduzione nel caso di assunzione di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta, nonché l'ulteriore maggiorazione del 10 per cento (per un totale quindi del 30 per cento) del costo del lavoro in deduzione nel caso in cui i nuovi dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rientrino nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del DLGS n.216/2023 (cioè persone con disabilità, donne con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all'occupazione); sono state altresì stabilite le regole per la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute; si rammenta che il DM 25.5.2024 ha stabilito le disposizioni attuative di tale misura che, come è noto, è stata introdotta dall'art.4 del DLGS n.216/2023 (cd *Attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef*), tra cui quella che stabilisce quale condizione necessaria per beneficiarne l'incremento occupazionale risultante al termine del periodo d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

Piano Transizione 5.0 – Modifiche (art.1 c.427-429) – Sono state disposte modifiche e integrazioni alla disciplina del cd *Piano Transizione 5.0* (istituito dal cd *DL attuazione PNRR* – art.38 del DL n.19/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 – e reso operativo dal DM 24.7.2024) che, come è noto, è la misura finanziata con 6,3 miliardi di euro volta a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie innovative entro il 2025. In particolare:

- la novità principale consiste nella riduzione da tre a due degli scaglioni relativi alle quote di investimento tramite accorpamento del primo scaglione (che prevedeva investimenti fino a 2,5 milioni di euro) e del secondo (che prevedeva investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro) a cui si applicherà l’aliquota di credito d’imposta più alta (pari al 35 per cento) che veniva applicata al primo scaglione; similmente vengono altresì ridotte le aliquote maggiorate previste nel caso di una riduzione più alta dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento applicando anche in questo caso l’aliquota di credito d’imposta più alta; per gli investimenti effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024 il GSE potrà comunicare la possibilità di applicare in maniera retroattiva l’incremento delle aliquote a seguito del suddetto accorpamento degli scaglioni delle quote di investimento dopo aver tenuto conto della disponibilità delle risorse stanziare per la misura; pertanto, lo schema inizialmente previsto dal DM 24.7.2024 è aggiornato come di seguito indicato:

Quota di investimenti	Aliquota credito d’imposta	Maggiorazione aliquota nel caso di riduzione superiore al 6%, dei consumi energetici della struttura produttiva, ovvero con riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% conseguita tramite acquisto dei beni di cui agli Allegati A e B L.n.232/2016	Maggiorazione aliquota nel caso di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva, ovvero con riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15% conseguita tramite acquisto dei beni di cui agli Allegati A e B L.n.232/2016
Fino a 10 milioni €	35%	40%	45%
Superiore a 10 e fino a 50 milioni €	5%	10%	15%

- le altre novità (che sono invece retroattive senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva e pertanto vevoli automaticamente per gli investimenti effettuati nel 2024) riguardano la maggiorazione del credito d’imposta prevista per gli impianti fotovoltaici, la semplificazione delle procedure di calcolo dei consumi energetici e la possibilità che in alternativa alle imprese il credito d’imposta possa essere riconosciuto

anche alle società di servizi energetici (cd ESCo) che abbiano effettuato progetti di innovazione presso un'impresa cliente;

- è stata inoltre prevista la possibilità (precedentemente esclusa) di cumulare la misura in oggetto con il credito di imposta *ZES unica* e il credito di imposta *Zona Logistica Semplificata (ZLS)*; resta peraltro confermata la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 prevista dalla *Legge di Bilancio 2021*.

IRES premiale (art.1 c.436-444) – In attesa dell'introduzione delle disposizioni volte alla riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui parte degli utili sia impiegata in investimenti, in particolare modo quelli qualificati, in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili (come previsto dall'art.6 c.1 lett.a della L.n.111/2023 – cd *Legge delega fiscale*), è stato previsto che per il periodo d'imposta 2025 in particolare le imprese di cui all'art.73 c.1, lett. a, b e d del TUIR (cioè le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento UE n.2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento UE n.1435/2003 con residenza in territorio nazionale) potranno beneficiare di una tassazione IRES con aliquota del 20 anziché del 24 per cento se rispetteranno contemporaneamente le seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 che non dovranno essere distribuiti prima del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- investimento di almeno il 30 per cento dei suddetti utili accantonati e, comunque, di almeno il 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (in ogni caso di ammontare non inferiore a 20.000 euro), in beni strumentali nuovi di cui al *Piano Industria 4.0* ovvero al *Piano Transizione 5.0* destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati a partire dall'1 gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024 (quindi fino al 31 ottobre 2026); tali investimenti non potranno essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento;
- mantenimento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 del numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno nell'impresa il (ULA) rispetto alla media del triennio precedente e incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto agli occupati al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- non aver usufruito nel 2024 e non usufruire nel 2025 di trattamento di integrazione salariale (CIG), ad eccezione dei casi in cui si siano verificati eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti comprese le intemperie stagionali.

Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione ordinaria ovvero assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ovvero che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Il MEF provvederà con proprio decreto ad adottare le disposizioni attuative di tale beneficio coordinandole con le norme tributarie vigenti nonché per prevedere le modalità di riversamento nel caso di decadenza dal beneficio.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi – Industria 4.0 (art.1 c.445-448) – Come è noto, il credito d'imposta 4.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; al fine di spingere le imprese a optare maggiormente per il *Piano transizione 5.0* e fatti salvi i suddetti investimenti 4.0 se prenotati entro il 31 dicembre 2024, con il provvedimento in oggetto è stato introdotto un tetto di risorse pari a 2,2 miliardi di euro per i crediti d'imposta riconosciuti per investimenti in beni strumentali ed è stata eliminata la possibilità di richiederli in relazione agli investimenti in beni strumentali immateriali; le imprese dovranno trasmettere al MIMIT una comunicazione contenente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello già approvato con il DD 24.4.2024 (a cui il MIMIT stesso apporterà le modifiche necessarie relative al contenuto, alle modalità e ai termini di invio di tale comunicazione).

Credito di imposta per quotazione PMI (articolo 1 c.449) – È stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese in relazione alle spese di consulenza per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati (introdotto dalla *Legge di Bilancio 2018* – art.1 c.89-92 L.n.205/2017) e sono stati stanziati 6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Fondo di garanzia per le PMI (art.1 c.450) – È stata prorogata anche per il 2025 l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (in precedenza prevista fino al 2024 in virtù dell'art.15-bis della L.n.191/2023 di conversione del DL n.145/2023 – cd *DL Anticipi*) ed è stata prevista una riarticolazione delle misure di garanzia riconoscibili alle imprese in funzione delle finalità per le quali un'operazione finanziaria è richiesta.

Contributo per gli aderenti alla sanatoria crediti d'imposta ricerca e sviluppo (art.1 c.458-460) – Come è noto, la L.n.215/2021 (di conversione del DL n.146/2021 – cd *DL Fiscale*) ha indicato la procedura relativa alla regolarizzazione della posizione di quei contribuenti che hanno utilizzato erroneamente, ma senza intenti fraudolenti, i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al DL n.145/2013 (maturati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019); successivamente, con diversi provvedimenti fiscali sono stati progressivamente posticipati i termini di adesione a tale sanatoria (da ultimo con la L.n.67/2024 di conversione del DL n.39/2024 – cd *DL agevolazioni fiscali* con cui è stato previsto il riversamento in unica rata entro lo scorso 16 dicembre 2024, ovvero in tre rate fino al 2026); con il provvedimento in oggetto è stato previsto che ai soggetti che hanno aderito a tale sanatoria sia riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto della sanatoria; con decreto interministeriale MEF-MIMIT saranno definite le modalità di erogazione, della misura percentuale e della rateizzazione del contributo; a tal fine sono stati stanziati 250 milioni di euro suddivisi dal 2025 al 2028.

Rifinanziamento della Nuova Sabatini (art.1 c.461) – È stata disposta una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a favore dell'incentivo cd *Nuova Sabatini* che, come è noto, finanzia con contributi a tasso agevolato l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (DL n. 69/2013 come convertito dalla legge n. 98/2013); tali risorse di si aggiungono ai 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 stanziati dalla *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.414-416 L.n.197/2022) e ai 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 stanziati dalla *Legge di Bilancio 2022* (art.1 c.47-48 L.n.234/2021).

Credito d'imposta ZES unica – Nuova annualità per effettuare gli investimenti (art.1 c.485-491) – Prevedendo una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 2,2 miliardi di euro è stata prorogata anche per il 2025 l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che abbiano effettuato o effettueranno dall'1 gennaio al 15 novembre 2025 investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive operanti nella cd *ZES unica*; a tal fine sono stati stabiliti i termini per l'invio all'Agenzia delle Entrate le necessarie comunicazioni relative ai suddetti investimenti effettuati o programmati dalle imprese interessate, in particolare:

- dal 31 marzo al 30 maggio 2025 esse dovranno inviare una comunicazione contenente l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- successivamente, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 esse dovranno inviare una comunicazione integrativa in cui attestino l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione e indichino altresì l'ammontare del credito d'imposta maturato in base agli investimenti effettivamente realizzati; l'ammissibilità del credito d'imposta dipenderà dalla certificazione delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti così come previsto dal DM 17.5.2024.

L'Agenzia delle Entrate approverà e renderà disponibili i suddetti modelli di comunicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto e indicherà altresì le relative modalità di trasmissione.

Entro il 12 dicembre 2025 (dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative) l'Agenzia delle Entrate renderà nota l'effettiva percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascuna impresa beneficiaria (che, come è noto, sarà ottenuta rapportando il limite di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative presentate) così da definire pertanto l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario e indicherà altresì per ciascuna regione della *ZES unica* nonché per ciascuna tipologia di impresa il numero di comunicazioni ricevute, la tipologia di investimenti realizzati e l'ammontare complessivo richiesto del credito di imposta.

È stato inoltre previsto che, nel caso in cui la percentuale di credito di imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie sia inferiore ai massimali riconoscibili (così come determinati dal DM 17.5.2024), il MIMIT e le regioni della *ZES unica* comunicheranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 15 gennaio 2026 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, fermo restando il rispetto dei presupposti, delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da tali programmi.

Trasporto intermodale – Rifinanziamento *Ferrobonus* e *Sea Modal Shift* (tabelle Stati di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Sono state previste ulteriori risorse per l’incentivo al trasporto combinato strada-mare – cd *Sea Modal Shift*, (ex *Marebonus*) e per l’incentivo all’intermodalità ferroviaria – cd *Ferrobonus*: nello specifico sono stati stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per il *Sea Modali Shift* e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per il *Ferrobonus*; tali risorse si aggiungo agli stanziamenti previsti da ultimo con la *Legge di Bilancio 2021* (art.1 c.672-674 L.n.178/2020).

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [275/2024](#), [273/2024](#), [209/2024](#), [154/2024](#), [129/2024](#), [6/2024](#), [250/2023](#) e [4/2021](#)
[Allegato uno](#)
CM-Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.